

ORIGINALE

REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE

Dipartimento/i Proponente/i:

Agricoltura

Deliberazione n. 14 della seduta del 16 GEN. 2014
~~16 GEN. 2014~~

Oggetto: Art. 24 Legge Regionale del 23/07/2003, n. 11.
Approvazione linee guida per la redazione dei piani di classifica da parte dei Consorzi di Bonifica.

Presidente o Assessore/i Proponente/i: _____

Relatore (se diverso dal proponente): _____

Dirigente/i Generale/i: IL DIRIGENTE GENERALE

(Prof. Giuseppe ZIMBALATTI)

Alla trattazione dell'argomento in oggetto partecipano:

		Giunta	Presente	Assente
1.	Giuseppe SCOPELLITI	Presidente		X
2.	Antonella STASI	Vice Presidente		X
3.	Demetrio ARENA	Componente	X	
4.	Alfonso DATILO	Componente	X	
5.	Mario CALIGIURI	Componente	X	
6.	Luigi FEDELE	Componente		X
7.	Giuseppe GENTILE	Componente	X	
8.	Giacomo MANCINI	Componente	X	
9.	Francesco PUGLIANO	Componente	X	
10.	Nazzareno SALERNO	Componente	X	
11.	Domenico TALLINI	Componente	X	
12.	Michele TREMATERRA	Componente	X	

Assiste il Dirigente Generale del Dipartimento Presidenza.

La delibera si compone di n. 3 pagine compreso il frontespizio e di n. 1 allegati.

Casella riservata alla prenotazione dell'impegno di spesa da parte del Direttore di Ragioneria.

Il responsabile del procedimento
(se diverso dal dirigente di Servizio)

Il dirigente di Servizio

Il dirigente di Settore

IL DIRIGENTE DI SETTORE
Dott. For. Giuseppe Oliva

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il R.D. 13 febbraio 1933, n. 215 e successive modificazioni;

VISTA la Legge Regionale 23 luglio 2003, n. 11 recante "Disposizioni per la bonifica e la tutela del territorio rurale. Ordinamento dei Consorzi di Bonifica";

RICHIAMATA l'Intesa raggiunta in seno alla Conferenza Stato - Regioni del 18/09/2008 contenente i criteri per l'attuazione dell'art. 27 del Decreto Legge n. 248/2007, come modificato dalla legge di conversione 28 febbraio 2008, n. 31 - Criteri per il riordino dei Consorzi di Bonifica;

CONSIDERATO che a mente dell'art. 18 della L.R. 11/03, i proprietari degli immobili situati nei comprensori di bonifica concorrono in forma obbligatoria alla realizzazione dell'attività di bonifica, provvedendo:

a) alla realizzazione a proprio carico di tutte le opere giudicate, nei comprensori di bonifica, necessarie ai fini della bonifica stessa, ai sensi del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215 e successive modificazioni e integrazioni, nonché alla loro manutenzione ed esercizio;
b) al pagamento dei contributi relativi all'esercizio e alla manutenzione ordinaria delle opere pubbliche di bonifica e di irrigazione,....."

DATO ATTO che la ripartizione dei tributi a carico della contribuenza consortile, per come stabilito dall'art. 24 della citata L.R. 11/03, avviene attraverso i Piani di Classifica predisposti dai Consorzi di Bonifica che individuano i benefici diretti, indiretti e potenziali, derivanti dall'attività di bonifica agli immobili ricadenti nei comprensori, intesi questi ultimi ai sensi dell'articolo 812 del codice civile, e stabilisce i parametri per la quantificazione di detti benefici, determinando l'indice di contribuenza di ciascun immobile, sulla scorta di apposite Linee Guida che devono essere emanate dalla Giunta Regionale;

RILEVATO:

- che per la definizione delle linee guida per la redazione ed elaborazione dei piani di classifica, da parte dei Consorzi di Bonifica, con D.G.R. n. 196 del 30/05/2013 è stato costituito apposito gruppo di lavoro;
- che il gruppo di lavoro in data 09/01/2014 ha concluso le proprie attività redigendo apposito documento che ha rimesso alle valutazioni della Giunta Regionale;
- che il documento redatto dal gruppo di lavoro soddisfa a quanto stabilito dal comma 1 dell'art. 24 della legge Regionale del 23 luglio 2003 n. 11

RITENUTO pertanto opportuno procedere all'approvazione del documento redatto dal gruppo di lavoro ed in allegato 1 al presente provvedimento.

VISTA la L.R. 34/02 e s.m.i. e ritenuta la propria competenza;

VISTA la L.R. del 23 luglio 2003 n. 11.

Su proposta dell'Assessore competente, Dott. Michele Trematerra, formulata sulla base dell'istruttoria compiuta dalla relativa struttura il cui Dirigente si è espresso sulla regolarità amministrativa dell'atto;

DELIBERA

- Di dichiarare la narrativa, nonché l' allegato 1 come parte integrante e sostanziale del presente atto;
- Di approvare il documento, redatto dal gruppo di lavoro e contenente le linee guida per la redazione dei piani di classifica di cui all'art. 24 della L.R. 11 del 23 luglio 2003, in allegato 1 al presente atto;
- Di provvedere alla pubblicazione integrale del provvedimento sul BURC a cura del Dipartimento proponente ai sensi della legge regionale 04/09/2001, n. 19, a richiesta del Dirigente Generale del Dipartimento proponente.
- Di notificare il presente atto ai Consorzi di Bonifica a cui è fatto obbligo procedere all'elaborazione e deposito a mente del citato art. 24 della L.R.11/03 entro mesi sei dalla data di notifica del presente atto.

**IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PRESIDENZA**



IL PRESIDENTE



F.F.

**DOCUMENTO GRUPPO LAVORO ISTITUITO CON DELIBERAZIONE
GIUNTA REGIONALE N. 196 DEL 30/5/2013**

PREMESSA

L'art 24 della legge regionale 23 luglio 2003 n. 11, concernente: "Disposizioni per la bonifica e la tutela del territorio rurale. Ordinamento dei Consorzi di bonifica" prevede che i Consorzi elaborino il piano di classifica "in conformità ai criteri stabiliti dalla Giunta regionale", con un provvedimento della stessa Giunta, da approvarsi da parte del Consiglio regionale.

Con deliberazione della Giunta regionale in data 30/5/2013 è stato nominato apposito Gruppo di lavoro con il compito di predisporre uno specifico studio per la individuazione delle linee guida per la elaborazione dei Piani di classifica da parte dei Consorzi.

Il gruppo di lavoro riunitosi nei giorni 09/09/2013, 30/09/2013, 22/10/2013, 25/11/2013, 19/12/2013 e 09/01/2014 ha quindi elaborato il presente documento che racchiude le linee tecnico-operative concernenti la determinazione dei criteri per la redazione dei piani di classifica da parte dei *Consorzi e che rimette alle valutazioni della Giunta.*

1. DEFINIZIONI

PIANO DI CLASSIFICA

Il Piano di classifica di cui agli artt. 23 e 24 della l.r. 11/2003 è lo strumento tecnico-amministrativo che individua gli indici tecnici ed economici e la loro relativa combinazione, utili per



determinare il diverso grado di beneficio arrecato dalle azioni dei Consorzi agli immobili siti nel comprensorio consortile, nonché i criteri per il riparto delle spese di funzionamento dei Consorzi.

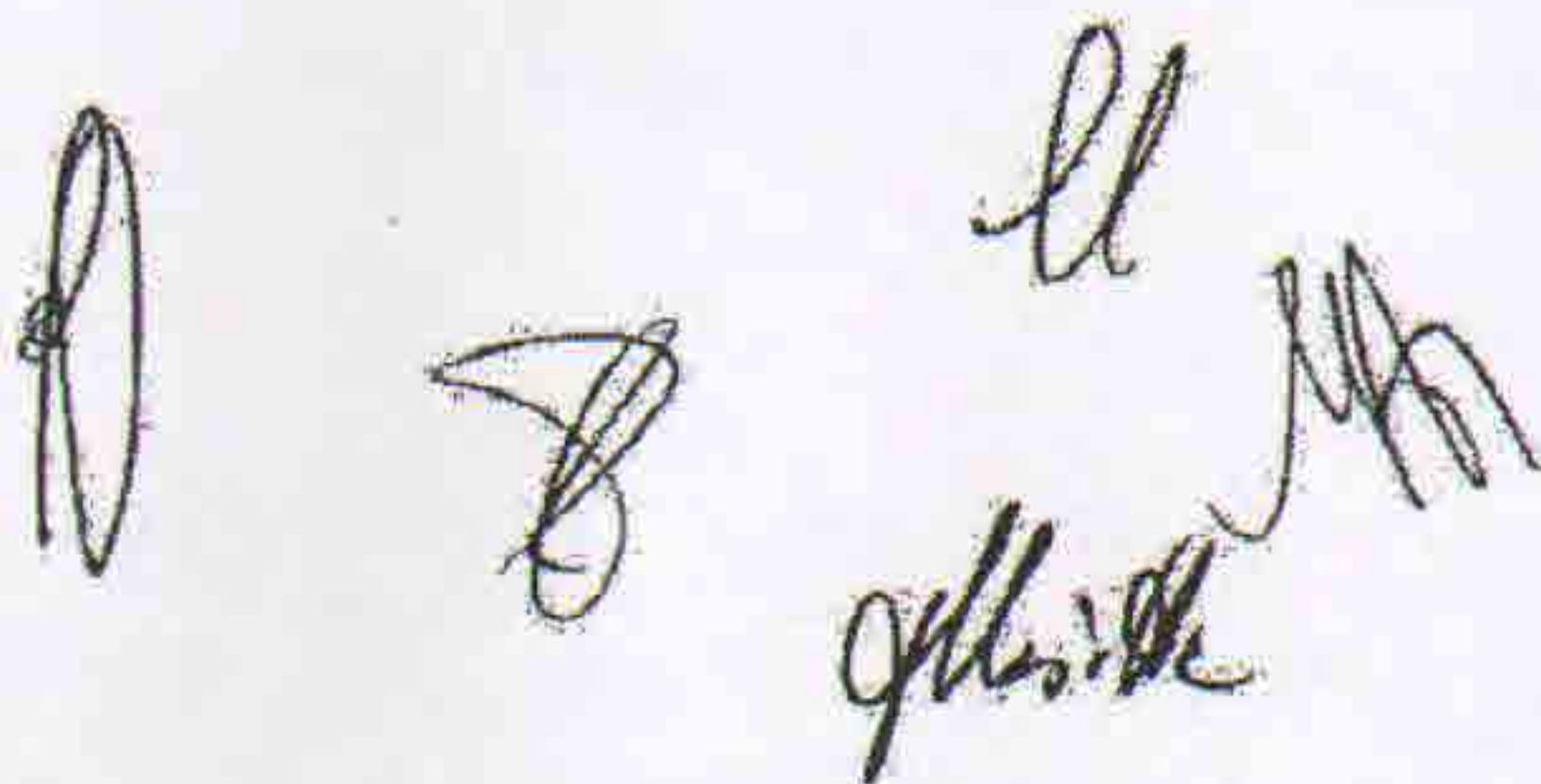
CONTRIBUTO CONSORTILE DI BONIFICA

Il contributo consortile di bonifica, contemplato agli artt. 18 e 23 della l.r. 23 luglio 2003 n. 11, è costituito dalla quota dovuta da ciascun consorziato per le spese di funzionamento del Consorzio e per la manutenzione ed esercizio delle opere pubbliche di bonifica. Il contributo di bonifica è un onere reale, ha natura tributaria e costituisce una prestazione patrimoniale pubblicistica imposta prevista dalla legislazione speciale nazionale (artt. 10 e 59 R.D. 215/1933) e dalla L.R. n. 11/2003 (artt. 18 e 23).

BENEFICIO DI BONIFICA

Il beneficio di bonifica è il vantaggio conseguito o conseguibile dagli immobili situati nei comprensori di bonifica per effetto delle opere realizzate con interventi a finanziamento pubblico con la conseguente attività di gestione e/manutenzione ; queste ultime realizzate con risorse dei Consorzi di Bonifica territorialmente competenti.

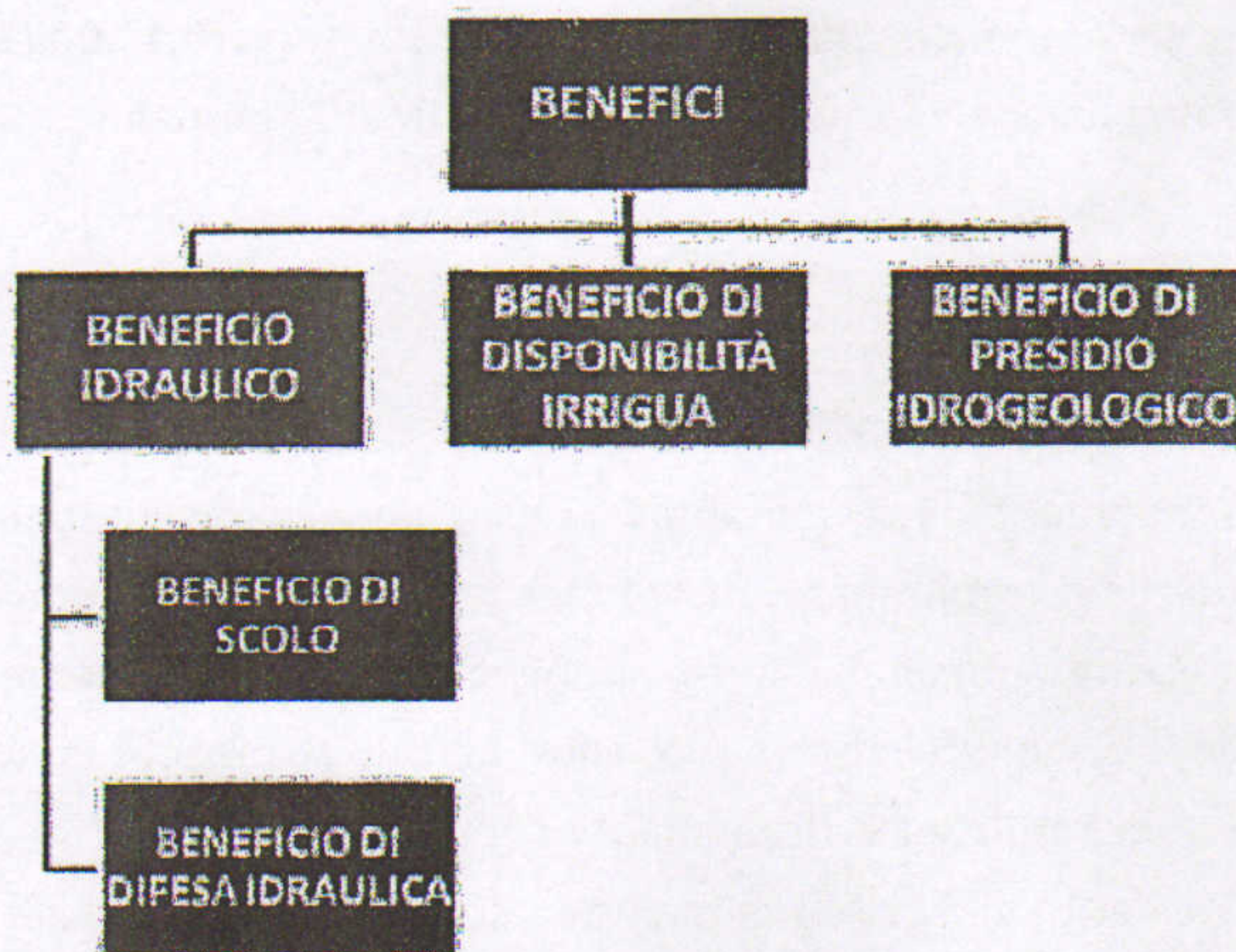
Il beneficio è riferito alle azioni di manutenzione ed esercizio delle opere pubbliche di bonifica e consiste nella conservazione o nell'incremento del valore degli immobili (v. Protocollo Stato-Regioni del 18 settembre 2008 punto 6 lett. "b", nonché costante giurisprudenza).

The bottom of the page features several handwritten signatures and initials in black ink. From left to right, there is a single vertical stroke, a stylized 'S' or 'B' shape, a large 'H' or 'L' shape, and a more complex signature that appears to start with 'G' or 'Gh'.

2) I BENEFICI PREVISTI DAL PROTOCOLLO STATO-REGIONI 18/9/2008

I benefici di bonifica da individuarsi dal Piano di Classifica sono, secondo il Protocollo di intesa Stato-Regioni 18/9/2008, di tre tipi sono riconducibili alle seguenti categorie:

- a) beneficio idraulico dei terreni di collina e pianura, costituito dal beneficio di scolo e dal beneficio di difesa idraulica;
- b) beneficio di disponibilità irrigua;
- c) beneficio di presidio idrogeologico dei territori collinari e montani



2.1. BENEFICIO IDRAULICO

Il **Beneficio Idraulico** è il vantaggio, diretto e specifico, assicurato dall'attività di bonifica agli immobili situati nelle aree di collina e di pianura del comprensorio consortile per effetto della riduzione del

[Firme e iniziali manoscritte]

rischio idraulico cui gli immobili sarebbero soggetti in assenza delle opere e dell'attività di bonifica.

Esso dunque corrisponde al mantenimento o all'incremento del valore dell'immobile anche in relazione alla diversa misura del danno che viene evitato all'immobile dall'esercizio e dalla manutenzione delle opere nonché dagli altri interventi di bonifica idraulica, ossia dall'attività gestionale svolta dal Consorzio per assicurare la funzione pubblica di bonifica.

Il Beneficio Idraulico è costituito da due componenti: il Beneficio di Scolo *delle* acque di pioggia provenienti dagli immobili; il Beneficio di Difesa Idraulica *dalle* acque esterne agli immobili medesimi.

Il beneficio idraulico complessivo discende dunque dall'insieme delle due distinte componenti di scolo e di difesa idraulica.

2.2. BENEFICIO DI PRESIDIO IDROGEOLOGICO

Il beneficio di presidio idrogeologico è rappresentato dal vantaggio tratto dagli immobili situati nei territori collinari e montani del comprensorio consortile dal complesso degli interventi volti al mantenimento dell'efficienza e della funzionalità del reticolo idraulico e delle opere

2.3. BENEFICIO DI DISPONIBILITA' IRRIGUA

Il beneficio di disponibilità irrigua è costituito dal vantaggio tratto dagli immobili sottesi ad opere di bonifica e ad opere di accumulo, derivazione, adduzione, circolazione e distribuzione di acque irrigue.

3. I CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DI CIASCUN BENEFICIO

Ogni beneficio viene quantificato attraverso uno o due indici: un indice tecnico ed un indice economico, ovvero solo l'indice economico.



3.1. BENEFICIO IDRAULICO

Per il calcolo del beneficio idraulico si fa ricorso ai seguenti indici:

Indice tecnico

L'indice tecnico è determinato dalla combinazione dei seguenti indici.

Indice di intensita'

Tale indice, che risulta dalla combinazione dell'indice di esercizio con l'indice di densità (v. prospetto allegato), è relativo alle attività che il Consorzio di bonifica svolge per l'esercizio e la manutenzione delle opere di scolo e/o difesa idraulica nelle diverse aree omogenee del comprensorio. Esso va determinato sulla base delle opere presenti (metri quadri di canale per ettaro e spese annue di manutenzione, etc.).

Indice di soggiacenza

È relativo alla posizione dell'immobile rispetto al recapito o all'idrovora.

Indice di comportamento

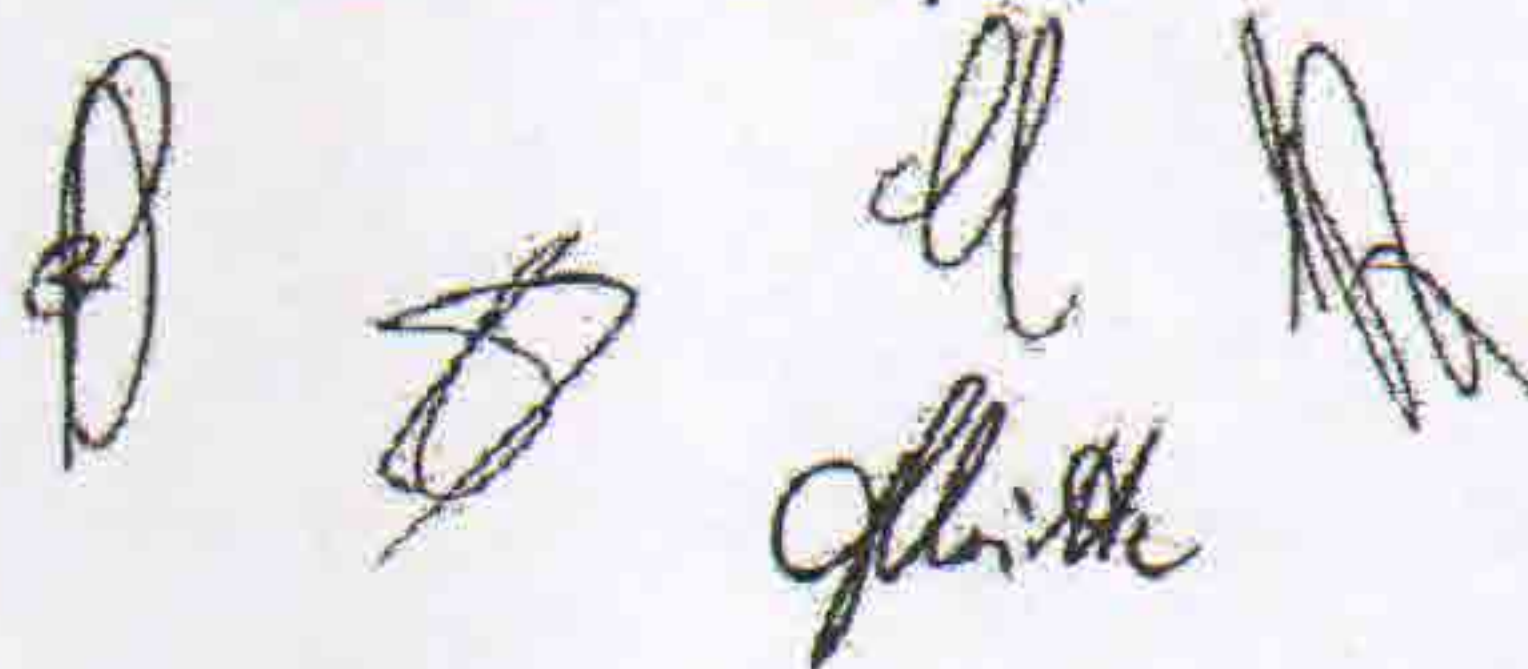
È relativo al comportamento idraulico dell'immobile e va calcolato con riferimento al coefficiente di deflusso.

Indice di efficienza

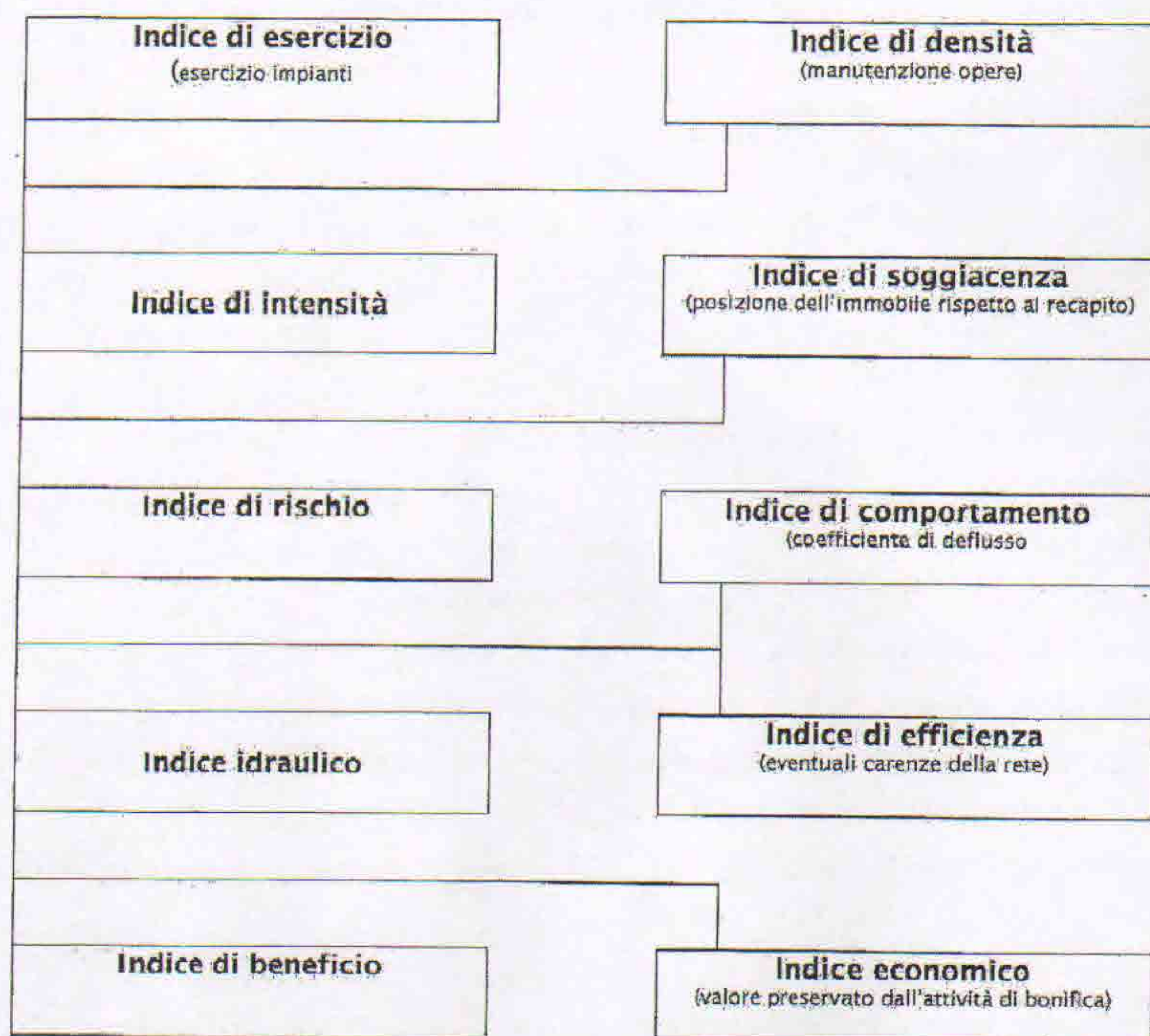
È relativo alle possibili ed eventuali carenze della rete di bonifica.

Indice economico

L'indice economico è determinato tenendo conto del valore che l'attività di bonifica consente di preservare, sulla base fra l'altro, del



franco di coltivazione che caratterizza l'effetto di bonifica integrale nei riguardi del suolo agrario con conseguente incidenza sull'aumento del reddito dell'impresa agricola ed il conseguente aumento di valore per l'immobile medesimo. Inoltre può anche farsi riferimento ai valori catastali, eliminando ovviamente il valore del soprassuolo per i fabbricati. La composizione degli indici sopraindicati da luogo all'**INDICE DI BENEFICIO IDRAULICO** per l'immobile considerato, secondo il seguente schema:



[Handwritten signatures and initials]

3.2. BENEFICIO DI DISPONIBILITA' IRRIGUA

Per il calcolo del beneficio di disponibilità irrigua occorre anzitutto effettuare una ripartizione del territorio servito per sistemi di irrigazione (irrigazione a canalette a pelo libero, irrigazione tubata in pressione, irrigazione per aspersione o localizzata) oppure per grandi tipi di modalità di consegna dell'acqua.

Effettuata tale ripartizione le fasi successive vengono svolte separatamente per ciascun tipo di modalità di consegna dell'acqua.

3.3. INDICI DI RIFERIMENTO

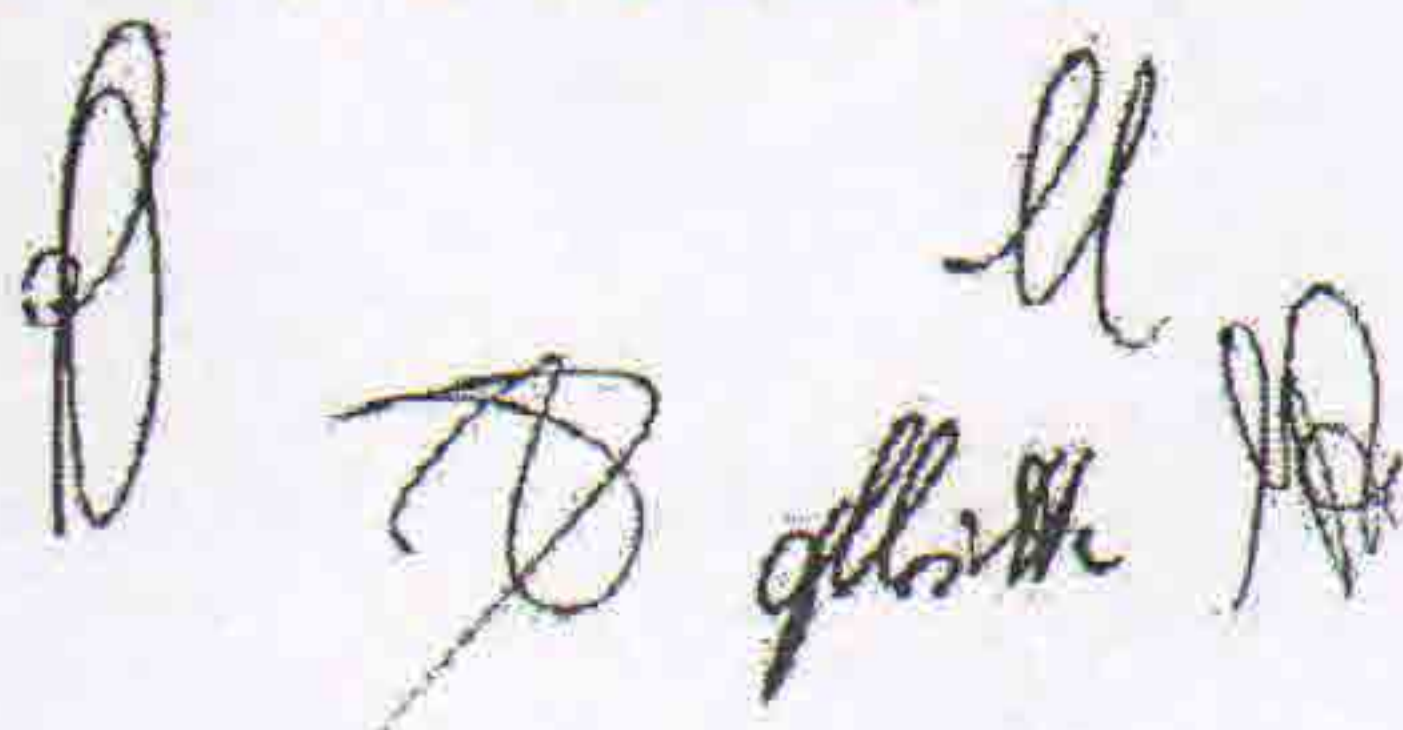
Il beneficio di disponibilità irrigua va determinato con riferimento a fattori tecnici quali modalità di consegna dell'acqua (ad esempio: in quota dominante o soggiacente; con pressioni diverse; con diversa densità di idranti o di bocchette; durata della stagione irrigua etc.), che, determinando per l'utente costi maggiori o minori, hanno un'incidenza sul risultato economico.

Oltre che alle predette caratteristiche tecniche del sistema di irrigazione occorre fare riferimento alla dotazione idrica rispetto alle caratteristiche agronomiche dei terreni, definita, a seconda che i sistemi siano provvisti, o meno, di contatori, sulla base dell'effettiva quantità di acqua erogata ovvero per stima determinata per ettaro coltura.

Le caratteristiche specifiche dei sistemi irrigui influiscono quindi nella determinazione dei contributi irrigui in quanto dalla combinazione dei fattori suindicati discendono specifici valori.

Il beneficio è conseguente al mantenimento in efficienza delle opere che garantisce la classificazione dei terreni in irrigui e all'esercizio delle stesse opere, che consente la consegna di una determinata quantità di acqua.

Le spese da ripartire riguardano quindi sia la manutenzione delle opere che l'esercizio delle stesse.



Le spese per la manutenzione vanno ripartite tra tutti i consorziati i cui terreni siano situati nei territori attrezzati con opere di irrigazione e che, pertanto, possono godere dell'utilizzo dell'acqua. La circostanza che il terreno rientri in un comprensorio attrezzato e quindi acquisti un migliore valore di mercato, rappresenta un beneficio economico per il consorziato, anche se temporaneamente non utilizza l'acqua.

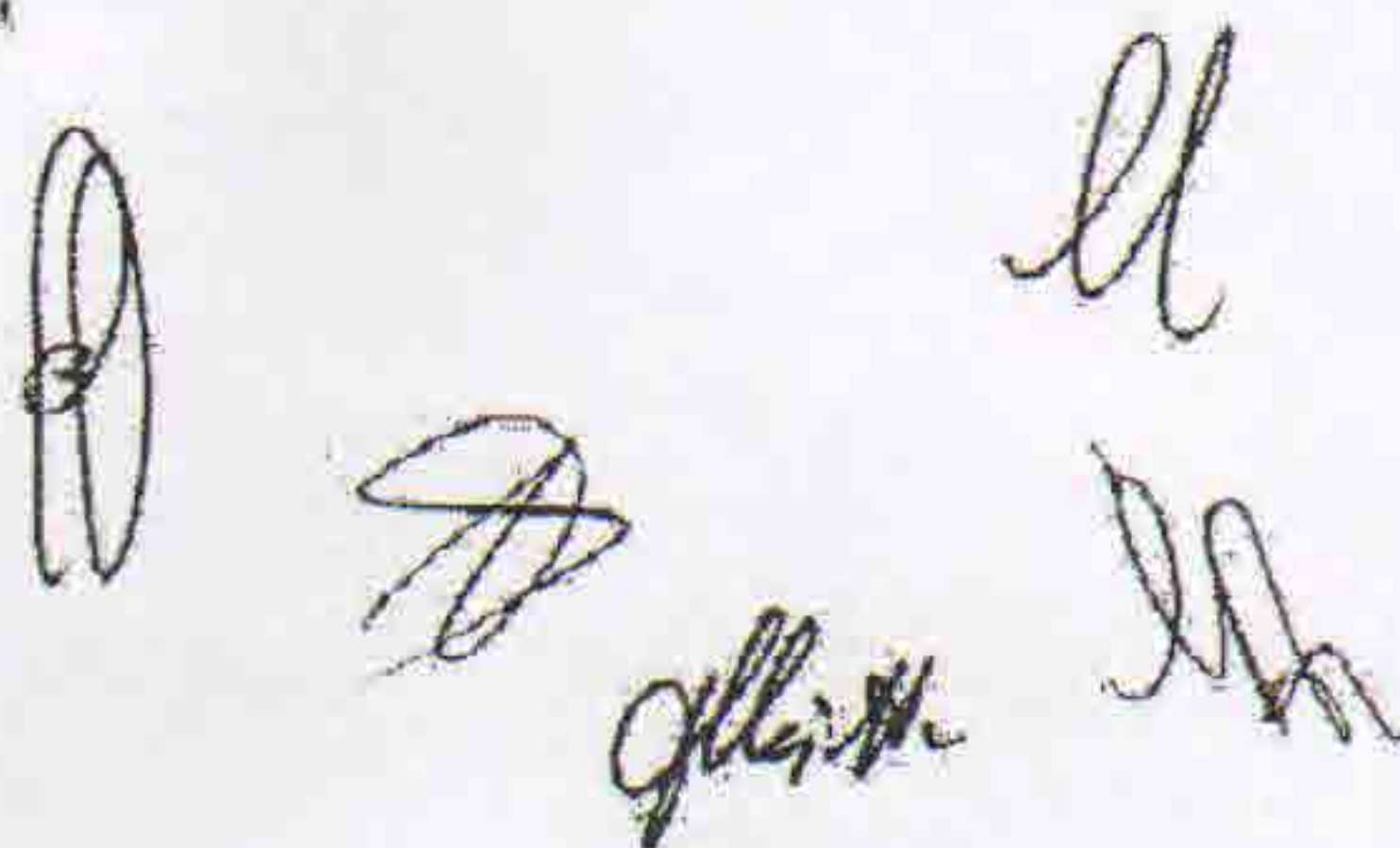
Le spese per l'esercizio degli impianti sostenute dal Consorzio nell'anno di riferimento, sono ripartite tra coloro che irrigano effettivamente i terreni, sulla base dell'effettivo volume di risorse idriche utilizzato (Euro/m³) o dell'ettaro coltura (da determinare sulla base della quantità di acqua utilizzata, del valore della coltura, degli indici tecnici sopra indicati).

Le spese per la manutenzione e l'esercizio possono anche essere ripartite congiuntamente (c.d. contribuenza monomia).

4. LE SPESE DA RIPARTIRE

Al sensi dell'art. 23, primo comma lett. "a" e "b" della l.r. 11/2003 le spese da ripartire tra i consorziati vanno distinte tra spese di funzionamento sostenute dal Consorzio per lo svolgimento delle proprie attività istituzionali e che vanno ripartite, secondo la lett. a) del citato art. 23, in rapporto ai benefici sopra indicati e che consistono nelle spese di amministrazione nonché in quelle comuni a tutti i servizi e sono:

- Spese di funzionamento degli organi consortili di cui all'art. 29 della L.R. n. 11/2003;
- Spese per la costituzione e gestione del catasto consortile di cui all'art. 28 della L.R. n. 11/2003;
- Spese connesse alla partecipazione all'organismo di cui all'art. 6, o altro assimilabile, della L.R. n. 11/2003;



- Spese per la gestione amministrativa del Consorzio, del personale ed emissione e riscossione dei ruoli.

Si ripartiscono tra i consorziati secondo il criterio della superficie consorziata a norma di legge.

Oltre a tali spese generali di funzionamento vanno ripartite le spese per la manutenzione ordinaria, per l'esercizio e sorveglianza delle opere pubbliche di bonifica e di irrigazione che vanno ripartite sulla base dei benefici conseguenti alle azioni realizzate dai Consorzi sul territorio di bonifica, illustrati nelle precedenti pagine.

5. IL PIANO DI RIPARTO

Le spese consortili vanno ripartite tra i consorziati annualmente attraverso il piano di riparto che è lo strumento tecnico-amministrativo che suddivide tra i consorziati le spese indicate nel bilancio di previsione per il funzionamento del Consorzio (spese generali) e per le attività di manutenzione ed esercizio delle opere.

In sostanza il piano di riparto è costituito dall'applicazione del Piano di classifica al bilancio di esercizio.

In conformità al piano di riparto vengono elaborati i ruoli per la riscossione della contribuzione.

6. ALTRE DISPOSIZIONI

Nella determinazione delle spese consortili per la predisposizione del piano di riparto tra i consorziati, non possono essere imputate, in nessun modo, quelle derivanti da finanziamenti pubblici ricevuti dal consorzio a qualsiasi tipo.

Eventuali spese generali ricomprese nei finanziamenti di cui sopra ed erogate ai Consorzi in modo forfettario, ovvero senza nessun atto giuridicamente vincolante verso soggetti terzi, vanno detratte dal



computo per il riparto, qualora l'importo forfettario abbia consentito di assolvere tutti i costi per i quali sono erogate le spese generali; in caso contrario la quota dei costi non ricoperti dalle spese generali può essere ricompresa nelle spese da ripartire se a carico dei Consorzi

Ai soli fini del calcolo per il riparto delle spese ogni consorzio si deve dotare di un adeguato sistema di contabilità industriale su cui imputare le varie voci di spesa che concorrono alla determinazione dei benefici come sopra individuati.

Le spese vanno ripartite con riferimento ai bilanci preventivi, regolarmente approvati a norma di legge. Eventuali compensazioni riferite ai ruoli emessi devono essere apportate nel successivo esercizio sulla scorta del bilancio consuntivo approvato per l'anno precedente.

A Titolo puramente esemplificativo si individuano i macro argomenti che i piani di classifica devono esplicitare e puntualizzare:

1 Aspetti Generali

Va individuato il Consorzio ed il suo comprensorio e lo scopo del piano di classifica;

le caratteristiche del territorio, topografiche, climatiche, la caratterizzazione dei suoli e dei loro usi e loro distrettualizzazione (Pianura e Montagna).

Individuate le zone di contribuzione della bonifica.

2 Esame delle opere gestite e dei servizi

Vanno individuate, con riferimento agli eventuali distretti, le opere di bonifica idraulica, il dissesto e gli interventi nel comprensorio, lo stato attuale dei comprensori irrigui e le previsioni delle loro espansioni;



3 Beneficio di bonifica e contributo consortile

Vanno individuati gli indici ed esplicitato il loro metodo di calcolo

4 Classifica dei Beni Immobili Soggetti al Beneficio

Vanno individuati gli immobili che traggono beneficio dalla bonifica, sia di pianura che di montagna, idraulica e quantificati i relativi indici.

5 Criterio di riparto delle spese di irrigazione

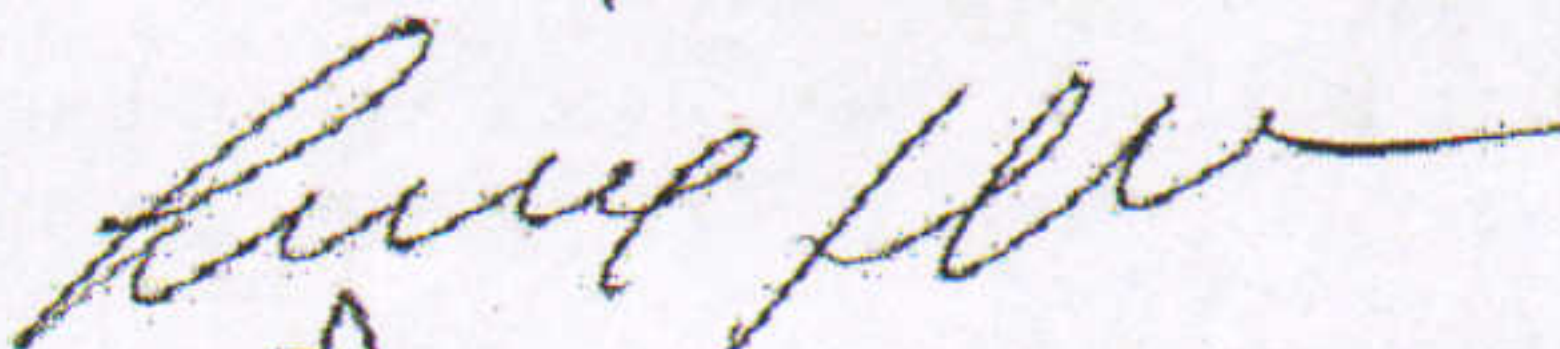
Vanno individuati gli oneri derivanti dagli impianti irrigui.

Catanzaro li 9/01/2014

Prof. Giuseppe Zimbalatti



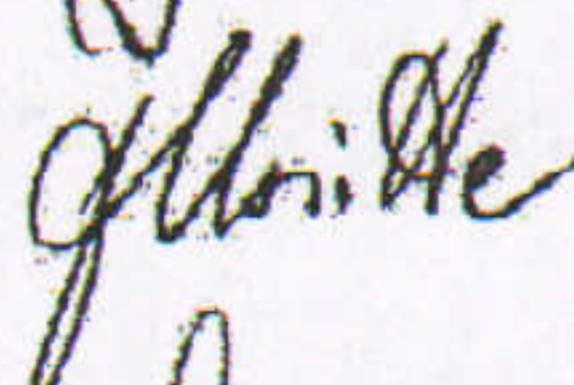
Ing. Carmelo Salvino



Dott. Domenico Ferrara



Prof. Marsio Blalotta



Dott. Giuseppe Calabretta

